



S. Stino di Livenza, 25/08/2026

## CIRCOLARE INFORMATIVA – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E TRIBUTARIE

Gentili Clienti,

con la presente riepiloghiamo alcune delle principali novità fiscali e tributarie recentemente introdotte, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 147 e n. 148 del 7 agosto 2026.

### Familiari rilevanti ai fini fiscali

È stato chiarito l'ambito dei familiari cui fanno riferimento le diverse disposizioni fiscali, di cui all'art. 433 c.c.

Deve sussistere il requisito della convivenza con il contribuente oppure la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Restano naturalmente fermi i limiti reddituali previsti dal TUIR per poter essere considerati fiscalmente a carico.

### Auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per le auto aziendali concesse ai dipendenti anche per uso personale, il fringe benefit è determinato, in via generale, assumendo il 50% del valore convenzionale corrispondente a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto delle eventuali somme trattenute al dipendente.

Sono previste percentuali ridotte per:

- veicoli esclusivamente elettrici: 10%;
- veicoli ibridi plug-in: 20%.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono inoltre previste due maggiorazioni:

- maggiorazione del 5% in presenza di optional o allestimenti non già valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente;
- maggiorazione del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo.

Di conseguenza, per l'anno 2026, la maggiorazione legata all'anzianità interessa, in linea generale, i veicoli la cui prima immatricolazione risale al 2020 o ad anni precedenti.

Esempio

Ipotizzando un benefit mensile iniziale pari a euro 200:

- applicazione della maggiorazione del 5% per optional rilevanti: euro 210;
- qualora ricorra anche la maggiorazione del 50% per anzianità del veicolo: euro 315.

Restano ferme le specifiche disposizioni transitorie previste per i veicoli ordinati o assegnati negli anni precedenti.

Ricordiamo inoltre che, per gli anni 2025, 2026 e 2027, i fringe benefit concessi al dipendente sono esenti da imposizione entro il limite complessivo annuo di Euro 1.000 per la generalità dei dipendenti.

In caso di superamento del limite applicabile, l'intero valore dei fringe benefit concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale e previdenziale.

Chiediamo pertanto alle imprese che assegnano auto aziendali ai propri dipendenti di comunicarci la data di prima immatricolazione dei veicoli in uso e, in particolare, di autovetture immatricolate da più di 5 anni, nonché l'eventuale presenza di optional o allestimenti rilevanti ai fini del calcolo.

### Acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti

Per gli esercenti arti e professioni viene disciplinato fiscalmente il differenziale positivo derivante dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti fiscali acquistati a un prezzo inferiore al loro valore nominale. Il differenziale positivo è assoggettato a imposta sostitutiva del 26%, nei casi previsti dalla nuova disciplina.

# MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it



## **Detrazione IVA**

Viene ampliato il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA.

Il diritto potrà essere esercitato, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

È stato conseguentemente adeguato anche il termine per la registrazione delle fatture ricevute.

Per le fatture di fine anno restano ferme le regole relative al momento di ricezione: ad esempio, una fattura riferita a dicembre ma ricevuta nel mese di gennaio non può essere retroattivamente detratta nella liquidazione IVA del mese di dicembre.

## **Società estere con stabile organizzazione in Italia**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, le società e gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono predisporre un apposito rendiconto economico e patrimoniale relativo alla gestione della stabile organizzazione italiana.

Al rendiconto dovrà essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, mediante marcatura temporale o altro strumento idoneo previsto dalla normativa.

Le relative informazioni dovranno inoltre essere indicate nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo adempimento interesserà pertanto il periodo d'imposta 2026 e la relativa dichiarazione da presentare nel 2027.

## **Società di capitali a ristretta base partecipativa**

Viene delimitato l'ambito della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa.

La presunzione potrà operare in presenza di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, con riferimento a componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati oppure a componenti negativi indeducibili in quanto inesistenti.

La nuova disciplina limita quindi l'automatismo con cui, in passato, determinati maggiori imponibili accertati in capo alla società potevano essere considerati utili distribuiti ai soci, ferma restando la possibilità di prova contraria.

## **Concordato preventivo biennale 2026-2027**

Il termine per l'adesione al Concordato preventivo biennale 2026-2027 è fissato al 31 ottobre 2026.

Per i contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027 è inoltre prevista l'esclusione degli interessi sulle rate relative alle imposte dovute per gli anni interessati dal concordato, secondo le condizioni stabilite dalla nuova disciplina.

## **Ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023**

Per i soggetti cui si applicano gli ISA e che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2026-2027 viene prevista la possibilità di accedere a uno specifico regime di ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023.

L'imposta sostitutiva è determinata applicando percentuali differenziate in funzione del punteggio ISA conseguito nei singoli anni.

Il versamento potrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027;
- oppure in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi previsti dalla normativa.

Nei prossimi giorni invieremo ai soggetti interessati un prospetto di dettaglio contenente la proposta di Concordato 2026-2027 e una simulazione dell'eventuale ravvedimento per gli anni 2020-2023.

## **Corrispettivi telematici e pagamenti POS**

È introdotta una specifica tolleranza nell'ambito del confronto tra i dati dei corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente e quelli relativi ai pagamenti elettronici.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, viene considerato uno scostamento entro il 5% nel numero delle operazioni.

# MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it



## **Bollo auto**

A decorrere dal 1° gennaio 2028, per i veicoli soggetti alla nuova disciplina il bollo sarà dovuto annualmente in un'unica soluzione con riferimento a un periodo di dodici mesi decorrente dal mese di immatricolazione.

Per la prima immatricolazione il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione; per le annualità successive, entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione.

Per i veicoli già immatricolati entro il 31 dicembre 2027 continuano, in linea generale, ad applicarsi le precedenti scadenze, fatte salve eventuali disposizioni regionali.

Sono inoltre riviste le regole relative ai veicoli che cessano da un regime di esenzione o sospensione dal pagamento del bollo.

## **Vendita del veicolo a un rivenditore**

In caso di cessione del veicolo a un soggetto che ne esercita professionalmente il commercio, l'obbligo di pagamento del bollo viene sospeso per il periodo in cui il veicolo rimane presso il rivenditore in attesa della successiva vendita, a condizione che la cessione sia trascritta al PRA.

Se la trascrizione viene effettuata oltre 60 giorni dalla cessione, la sospensione opera soltanto a partire dall'effettiva trascrizione al PRA e non anche per i periodi precedenti.

La sospensione termina con la successiva rivendita del veicolo.

Per la formalità è previsto un diritto fisso di euro 1,55, salvo eventuale rinuncia da parte dell'ente impositore.

## **Veicoli sottoposti a fermo amministrativo**

È espressamente previsto che il bollo auto rimanga dovuto anche in presenza di fermo amministrativo del veicolo disposto dall'agente della riscossione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per valutare gli effetti delle novità sulle singole posizioni.

Cordiali saluti.

Macroggi srl